



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2010 (22.03)  
(OR. en)**

**7614/10**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0009 (CNS)**

---

---

**FISC 26**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Consiglio ECOFIN

in data: 16 marzo 2010

---

n. prop. Com: 5985/09 FISC 13 - COM(2009) 21 definitivo

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione  
- Orientamento generale

---

1. Nella sessione del 16 marzo 2010, il Consiglio ECOFIN ha convenuto un orientamento generale, in attesa del parere del Parlamento europeo, su un progetto di direttiva concernente le norme in materia di fatturazione.
2. Il testo del progetto di direttiva<sup>1</sup> nonché il progetto di dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio, risultanti dalle discussioni in sede di Consiglio, figurano rispettivamente negli allegati I e II.
3. Una volta che il Parlamento europeo avrà reso il suo parere, la summenzionata proposta sarà trasmessa al Consiglio nella prospettiva della sua adozione tra i punti "A" in una delle prossime sessioni.

---

<sup>1</sup> I considerando saranno elaborati ed adattati al testo concordato, secondo necessità.

**Proposta di**  
**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa**  
**al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**  
**per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,  
vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,  
visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>5</sup>, fissa le condizioni e le norme in materia di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. In applicazione dell'articolo 237 della direttiva, la Commissione ha presentato una relazione che, alla luce degli sviluppi tecnologici in materia, individua alcune difficoltà in relazione alla fatturazione elettronica ed evidenza, inoltre, altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA per migliorare il funzionamento del mercato interno.

---

<sup>2</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>3</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>4</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>5</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (2) Dato che le registrazioni devono permettere agli Stati membri di controllare i beni che sono trasportati temporaneamente da uno Stato membro ad un altro, occorre precisare che le registrazioni devono includere informazioni dettagliate sulle perizie realizzate su beni trasportati temporaneamente tra Stati membri. Inoltre, occorre che i trasferimenti di beni in un altro Stato membro a scopo di perizia non siano considerati come cessioni di beni ai fini dell'IVA.
- (3) Occorre semplificare le norme relative all'esigibilità dell'IVA dovuta sulle cessioni intracomunitarie di beni per assicurare l'uniformità delle informazioni trasmesse con gli elenchi riepilogativi e la tempestività dello scambio di informazioni tramite tali elenchi. Occorre sopprimere la deroga prevista all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, che consente che l'imposta diventi esigibile al momento dell'emissione della fattura; occorre che l'IVA diventi esigibile solo al momento della consegna dei beni. Inoltre, occorre che l'imposta sulle cessioni di beni effettuate in modo continuativo da uno Stato membro ad un altro per un periodo superiore ad un mese di calendario diventi esigibile alla fine di ogni mese di calendario. Occorre modificare in modo analogo le norme relative all'esigibilità dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni.
- (4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

- (5) Una fattura valida, emessa conformemente alla direttiva 2006/112//CE, è un documento importante ai fini dei controlli IVA, in particolare per quanto riguarda il diritto a detrazione. Ciò vale per tutte le operazioni, indipendentemente dal debitore dell'imposta. Occorre pertanto introdurre norme che conferiscano agli Stati membri il diritto di esigere in tutti i casi una fattura IVA valida quando vi è un diritto a detrazione.
- (6) Per garantire alle imprese certezza del diritto in merito agli obblighi cui sono tenute in materia di fatturazione, occorre designare chiaramente lo Stato membro le cui norme di fatturazione si applicano. Occorre che le norme applicabili siano quelle dello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è identificato ai fini IVA o vi è stabilito in altro modo.
- (7) Per contribuire maggiormente a ridurre gli oneri a carico delle imprese, occorre estendere l'uso delle fatture semplificate ai settori nei quali il rischio di frode fiscale è minimo, ad esempio le note di accredito, le cessioni o prestazioni di importo modesto e talune cessioni/prestazioni esenti.
- (8) Tenuto conto delle norme divergenti in vigore negli Stati membri in materia di fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a favore di soggetti non assoggettati e della necessità di preservare le misure di lotta contro la frode, occorre conservare la possibilità di esigere che i soggetti passivi emettano fatture ai soggetti non assoggettati. Tuttavia, per conciliare questa esigenza con la necessità di ridurre gli oneri a carico delle imprese, occorre imporre soltanto una fattura semplificata contenente un minimo di informazioni.
- (9) Per armonizzare le norme in materia di emissione di fatture a soggetti passivi o a persone giuridiche non soggetti passivi, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, occorre abolire le diverse possibilità attualmente offerte agli Stati membri e sostituirle con norme uniformi. Ciò riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti, il termine di emissione delle fatture, la fatturazione periodica, l'autofatturazione e il subappalto a terzi stabiliti al di fuori della Comunità.

- (10) Occorre modificare gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un migliore controllo dell'imposta, garantire lo stesso trattamento alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontaliere e a quelle nazionali e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.
- (11) Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica devono essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione. Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare. La parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le loro competenze di controllo e i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi devono applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.

Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità. I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti.

L'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati e le firme elettroniche avanzate. Esistono anche altre tecnologie. Tuttavia, [...] né la direttiva né gli Stati membri dovrebbero prescrivere il ricorso ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica.

- (12) Dato che le norme divergenti degli Stati membri per quanto riguarda il periodo di archiviazione delle fatture, il supporto sul quale devono essere conservate e il luogo di archiviazione creano notevoli oneri a carico delle imprese, occorre stabilire un periodo di archiviazione comune e autorizzare l'archiviazione delle fatture su supporto elettronico e al di fuori dello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito, purché le fatture possano essere presentate senza ingiustificato ritardo. Occorre anche prevedere che le norme applicabili all'archiviazione delle fatture siano quelle dello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.
- (13) Occorre precisare le norme che disciplinano l'accesso alle fatture da parte dell'autorità competente a fini di controllo, in modo che, quando un soggetto passivo archivia in linea le fatture che ha emesso o ricevuto, lo Stato membro nel quale l'imposta è dovuta possa avere accesso alle fatture.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione da adottare per la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (15) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*  
*Modifiche della direttiva 2006/112/CE*

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(1) All'articolo 17, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;". "

(1 bis) All'articolo 63 è aggiunto il seguente paragrafo:

"L'articolo 64, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 65 e l'articolo 66 non si applicano quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività.".

(2) All'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.

Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno."

(3) All'articolo 66, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine specificato dagli Stati membri in conformità con l'articolo 222, secondo comma. Qualora lo Stato membro non abbia specificato tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta."

(4) L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 63, quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura se quest'ultima è stata emessa prima della scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma [...].

In caso di mancata o tardiva emissione della fattura, l'IVA diventa esigibile alla scadenza della data di cui all'articolo 222, primo comma."

(5) [...]

(6) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"[...] Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura se quest'ultima è stata emessa prima della scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma [...].

In caso di mancata o tardiva emissione della fattura, l'IVA diventa esigibile alla scadenza della data di cui all'articolo 222, primo comma."

- (7) Nell'articolo 91, paragrafo 2 è inserito il seguente comma tra i due commi esistenti:

"Gli Stati membri accettano che sia utilizzato, in alternativa, l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. In caso di conversione fra due monete diverse dall'euro, il tasso di conversione è ricavato dal tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo."

- (8) È inserito il seguente articolo 167 bis:

"Articolo 167 bis

[...]

[...] Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il soggetto passivo la cui IVA diventa solamente esigibile a norma dell'articolo 66, lettera b) debba posporre il suo diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA al fornitore/prestatore.

Gli Stati membri che prevedono tale regime opzionale fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288, che non può essere superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, gli Stati membri che al 1° gennaio 2013 applichino una soglia superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale possono innalzare detta soglia fino a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Gli altri Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo comma."

(9) L'articolo 178 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;"

(10) **L'articolo 181 è sostituito dal seguente:**

#### **"Articolo 181**

**Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all'articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.**

(11) [...]

(12) All'articolo 197, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5."

(12 bis) Al titolo XI, capo 3, sezione 1, l'articolo 217 è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente direttiva s'intende per "fattura elettronica" una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico."

(13) [...]

(14) Al titolo XI, capo 3, sezione 3 è inserito il seguente articolo 219 bis:

#### "Articolo 219 bis

Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.

1. La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2. In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando:

- a) il fornitore/prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.

Tuttavia, in tali operazioni, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) la fatturazione è soggetta alle norme di cui al paragrafo 1.

- b) il fornitore/prestatore è stabilito nella Comunità e la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V."

(15) L'articolo 220 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, una fattura nei casi seguenti:

- 1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;
- 2) per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;
- 3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;
- 4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1) e 2);
- 5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi."

**2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 1, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).**

(16) È inserito il seguente articolo 220 bis:

"Articolo 220 bis

1. Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:

- a) quando l'importo della fattura è pari o inferiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'articolo 219.

2. Gli Stati membri non consentono l'emissione della fattura semplificata quando la fattura deve essere emessa ai sensi dell'articolo 220, **paragrafo 1**, punti 2) e 3) o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi."

(17) Gli articoli 221, 222, 223, 224 e 225 sono sostituiti dai seguenti:

#### "Articolo 221

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti dell'articolo 226 o dell'articolo 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, **paragrafo 1**.

**Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti dell'articolo 226 o dell'articolo 226 ter per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 220, paragrafo 2 che essi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.**

2. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, **paragrafo 1** o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, **dell'articolo 132**, dell'articolo 135, **paragrafo 1, lettere da h) a l)**, degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390 ter, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

#### Articolo 222

Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi un termine per l'emissione delle fatture.

#### Articolo 223

Gli Stati membri autorizzano il soggetto passivo a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA per le cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.

Fatto salvo l'articolo 222, gli Stati membri possono autorizzare che le fatture periodiche includano cessioni di beni o prestazioni di servizi diventate esigibili durante un periodo superiore a un mese di calendario.

#### Articolo 224

La compilazione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti da un soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.

#### Articolo 225

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o l'acquirente o il destinatario, che emette le fatture, sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2008/55/CE, dal regolamento (CE) n. 1798/2003 e dal regolamento (CE) n. 1179/2008."

(18) L'articolo 226 è modificato come segue:

a) è inserito il seguente punto 7 bis:

"7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso a norma dell'articolo 66, lettera b) **e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile [...]**, la dicitura "contabilità di cassa".";

b) è inserito il seguente punto 10 bis):

"10 bis) se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura "autofatturazione".";

c) il punto 11) è sostituito dal seguente:

"11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;"

d) è inserito il seguente punto 11 bis):

"11 bis) se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura "inversione contabile". ";

e) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13) in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura "Regime del margine - Agenzie di viaggio";

f) il punto 14) è sostituito dal seguente:

"14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la dicitura "Regime del margine - Beni di occasione", o "Regime del margine - Oggetti d'arte" oppure "Regime del margine - Oggetti da collezione e di antiquariato", a seconda del caso."

(19) Sono inseriti i seguenti articoli 226 bis e 226 ter:

#### "Articolo 226 bis

Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che è considerato non stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta e che effettua una cessione di beni o prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui all'articolo 226, punti 8), 9) e 10) e indicare, in sostituzione, la base imponibile dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.

## Articolo 226 ter

1. Gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 221 bis e all'articolo 221, paragrafo 1:

- a) la data di emissione della fattura;
- b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi;
- d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;
- e) se la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'articolo 219, l'indicazione specifica e univoca di tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. Gli Stati membri non possono prevedere l'obbligo di fornire ulteriori indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230."

(20) L'articolo 228 è soppresso.

(21) L'articolo 230 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91."

(22) L'articolo 231 è soppresso.

(23) Al titolo XI, capo 3, sezione 5 le parole "Trasmissione delle fatture per via elettronica" sono sostituite con "Fattura cartacea e fattura elettronica".

(24) Gli articoli 232 e 233 sono sostituiti dai seguenti:

#### "Articolo 232

Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.

#### Articolo 233

1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa in forma cartacea o in forma elettronica, **sono assicurate** dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione/prestazione.

"L'autenticità dell'origine" implica la comprovazione dell'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente della fattura.

"L'integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, secondo comma, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

- la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che può essere basata su un certificato qualificato ed è creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6) e 10), della direttiva 1999/93/CE;

- la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati."

(25) L'articolo 234 è soppresso.

(25bis) L'articolo 235 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 235

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per le fatture elettroniche emesse in relazione a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2008/55/CEE, dal regolamento (CE) n. 1798/2003 e dal regolamento (CE) n. 1179/2008."

(26) L'articolo 236 è sostituito dal seguente:

"Articolo 236

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile."

(27) L'articolo 237 è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 dicembre 2016 e sulla base di uno studio economico indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle nuove norme di fatturazione e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, corredata se del caso di proposte appropriate intese a modificare le pertinenti norme."

(28) L'articolo 238 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi debbano figurare solo i dati di cui all'articolo 226 ter nei seguenti casi:

a) quando l'importo della fattura è superiore a 100 EUR ma inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui all'articolo 226 o all'articolo 230.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell'articolo 220, **paragrafo 1**, punti 2) e 3), o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi."

(29) Gli articoli 243 e 244 sono sostituiti dai seguenti:

#### "Articolo 243

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

## Articolo 244

Ogni soggetto passivo tenuto ad assicurare che le fatture siano emesse da lui stesso oppure, in suo nome e per suo conto, dall'acquirente o destinatario o da un terzo, provvede alla loro archiviazione.

Ogni soggetto passivo che riceve una fattura provvede alla sua archiviazione."

(32) L'articolo 246 è soppresso.

(33) All'articolo 247, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 247

"2. Per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura di cui all' articolo 233."

- (34) Al titolo XI, capo 4, sezione 3 è inserito il seguente articolo 248 bis:

"Articolo 248 bis

A fini di controllo, gli Stati membri in cui l'imposta è dovuta possono prescrivere che, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, le fatture siano tradotte nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono tuttavia imporre l'obbligo generale che le fatture siano tradotte."

- (35) L'articolo 249 è sostituito dal seguente:

"Articolo 249

A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, se l'IVA è dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle."

- (36) All'articolo 272, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3."

## *Articolo 2*

### *Attuazione*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## *Articolo 3*

### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO**

**Articolo 167 bis**

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri possono derogare al principio stabilito all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE nel caso in cui il fornitore di beni o prestatore di servizi sia soggetto a imposizione sulla base delle sue entrate.

---